

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ

ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679

avente ad oggetto

***Gestione condivisa degli impianti di videosorveglianza –
Controllo dei varchi e videosorveglianza tramite
telecamere di contesto su suolo pubblico***

TRA

Il Comune di Ponte Lambro, con sede in Via Roma 23, 22037 Ponte Lambro (CO) (Codice Fiscale: 00601450133), rappresentato da Ettore Antonio Pelucchi nella sua qualità di Sindaco Pro Tempore

Il Comune di Caslino d'Erba, con sede in Piazza della Vittoria, 1, 22030 Caslino d'Erba (CO) (Codice Fiscale: 00673790135), rappresentato da Marco Colombo nella sua qualità di Sindaco Pro Tempore

NEL PROSIEGUO, CONGIUNTAMENTE, “CONTITOLARI”

PREMESSO CHE:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, applicabile definitivamente a tutti gli stati membri dal 25 maggio 2018, ha introdotto varie novità, tra le quali assume particolare rilievo l'approccio basato sul principio di *accountability* inteso come elemento di responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati;
- Il Titolare del trattamento dei dati personali, in continuità con il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 e successive modifiche, rappresenta, nell'ambito del quadro normativo in materia di protezione dei dati, il soggetto a cui competono le decisioni relative alle finalità e ai mezzi del trattamento;
- Il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, attuativo della Direttiva UE 2016/680, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati o esecuzione di sanzioni penali, all'art. 17 disciplina l'ipotesi della contitolarità analogamente a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679;
- Il Regolamento europeo non esclude la possibilità che in talune circostanze uno o più soggetti possano determinare congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati. In tal senso si esprime l'art. 26 del Regolamento UE che configura tali soggetti quali "contitolari" del trattamento con rispettive responsabilità da ripartire e definire in modo trasparente in un accordo interno;
- In termini pratici come evidenziato anche dal parere n. 1/2010 del WP29 sussiste la contitolarità *"quando varie parti determinano, per specifici trattamenti, o la finalità o quegli aspetti fondamentali degli strumenti che caratterizzano il titolare del trattamento" tenendo conto che "la partecipazione delle parti alla determinazione congiunta può assumere varie forme e non deve essere necessariamente ripartita in modo uguale"*;

- In relazione a quanto delineato dal parere n. 1/2010 WP29 e all'interpretazione letterale dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679, i rapporti tra contitolari possono quindi articolarsi in modo asimmetrico, nel senso che in alcune situazioni i soggetti coinvolti possono determinare in misura diversa le finalità e/o i mezzi e conseguentemente ciascuno di essi risponde solo per una parte del trattamento;
- In tale scenario si inserisce la convenzione per la gestione del servizio associato delle funzioni di Polizia Locale tra i Comuni di Ponte Lambro e Caslino d'Erba, approvata dal Comune di Ponte Lambro, ente capo fila, con deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 10/06/2025 e dal Comune di Caslino d'Erba con deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 17.06.2025;
- Si richiama inoltre il REGOLAMENTO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE, approvato dal Comune di Caslino d'Erba con deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 17.06.2025.

CONSIDERATO CHE:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 concede ai Titolari del trattamento maggiore autonomia, ma allo stesso tempo maggiori responsabilità in applicazione del principio di *accountability* che richiede di comprovare, anche tramite evidenze, le valutazioni, le scelte e le misure adottate a garanzia dei principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 del Regolamento predetto;
- Il Regolamento (UE) 2016/679 presuppone la definizione di un modello "organizzativo" con ruoli, compiti e responsabilità dei vari attori coinvolti nelle attività, nonché del perimetro di azione di ciascun soggetto per quanto riguarda il trattamento e la gestione di dati personali;
- In relazione alle finalità del progetto, in aggiunta alle già menzionate fonti normative, trovano applicazione anche le disposizioni del D.Lgs. 51/2018, attuativo della Direttiva 2016/680, esclusivamente per i trattamenti effettuati dalle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;
- In base alle prerogative degli attori coinvolti nel progetto, le disposizioni della Direttiva UE 2016/680, come recepita dal D.Lgs. 51/2018, si applicano alla Procura della Repubblica e alle Forze dell'Ordine, mentre il Regolamento UE 2016/679 e il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

CONTENUTO DELL'ACCORDO

1. Premesse e considerazioni

L'introduzione e la premessa costituiscono parte integrante del presente Accordo.

2. Oggetto dell'accordo

Il presente Accordo di contitolarità mira a regolamentare l'ambito di azione e le responsabilità dei contitolari del trattamento indicati in premessa in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento UE, compreso il rapporto con le persone fisiche i cui dati saranno oggetto del trattamento. In particolare, l'accordo ha lo scopo di definire i compiti dei contitolari relativamente alle attività riconducibili a ciascuno di essi e nell'ambito del progetto trova applicazione solo nei confronti dei soggetti che esercitano un ruolo attivo in termini di trattamento dei dati personali.

3. Contitolarità del trattamento

L'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 richiede che i contitolari di uno o più trattamenti di dati personali delineino con chiarezza i ruoli, i compiti e le responsabilità per garantire principalmente i diritti delle persone interessate (soggetti a cui si riferiscono i dati personali).

Come descritto in premessa, quando due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento essi sono contitolari con rispettive responsabilità da ripartire e definire in modo trasparente in un accordo interno ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679.

In tale scenario, si inserisce la convenzione per la gestione del servizio associato delle funzioni di Polizia Locale tra i Comuni di Ponte Lambro e Caslino d'Erba, approvata dal Comune di Caslino d'Erba con deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 17.06.2025.

La realizzazione del progetto di cui sopra (nel prosieguo, il "progetto") e la gestione delle attività connesse e strumentali prevedono la partecipazione attiva e la determinazione congiunta delle finalità e dei mezzi dei trattamenti di dati effettuati da parte dei soggetti coinvolti, che rivestono dunque la qualifica di contitolari del trattamento.

I contitolari trattano i dati degli interessati (persone fisiche) congiuntamente come di seguito descritto per una migliore gestione delle attività finalizzate alla realizzazione del progetto. Nell'ambito del rapporto di contitolarità, il Comune di Ponte Lambro è individuato quale Capofila del presente accordo.

Nel prosieguo i contitolari sono indicati come Ente 1 (Capofila) ed Ente 2.

Il progetto ha ad oggetto la gestione condivisa degli impianti di lettura targhe (controllo dei varchi) e di contesto installati all'interno del territorio dei singoli contitolari i cui dati raccolti vengono trattati a cura dell'Ufficio Polizia Locale del servizio associato delle funzioni di Polizia Locale tra i Comuni di Ponte Lambro e Caslino d'Erba.

4. Contenuto specifico dell'Accordo di contitolarità

4.1. Finalità e base giuridica del trattamento, categorie di interessati e categorie di dati personali trattati

Le finalità del trattamento sono le seguenti:

- tutela della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica;
- tutela degli operatori e del patrimonio comunale;
- tutela della protezione civile e della sanità pubblica;
- tutela della sicurezza stradale;
- tutela ambientale e polizia amministrativa;
- prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali in attuazione di un sistema di sicurezza integrata ai sensi dell'articolo 2 del D. L. 14/2017.

La base giuridica che legittima il trattamento è rappresentata dall'art. 6 lett. e) del Regolamento UE 2016/679 secondo cui il trattamento è svolto per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri.

In particolare, il trattamento trova la sua base giuridica principale nel Decreto legge n. 11/2009, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38. Ai sensi dell'art. 6, co. 7 del Decreto legge citato, "Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico".

La base su cui si fonda il trattamento dei dati in questione è rappresentata in particolare dalla citata convenzione per la gestione del servizio associato delle funzioni di Polizia Locale tra i Comuni di Ponte Lambro e Caslino d'Erba.

Le categorie di interessati cui i dati personali trattati si riferiscono sono rappresentate da:

- a) Utenti;
- b) Cittadini che transitano in prossimità degli impianti installati.

I dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie:

- a) Dati anagrafici (nome, cognome);
- b) Targhe di autoveicoli che transitano in prossimità degli impianti;
- c) Dati attestanti lo stato di revisione e/o assicurazione dei veicoli;
- d) Immagini;
- e) Video.

4.2. Adempimenti in materia di trattamento dei dati personali

a) Registro dei trattamenti

Ciascun contitolare si impegna a compilare e a tenere aggiornato il registro dei trattamenti prescritto dall'art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679.

b) Obblighi informativi dei contitolari

Ciascuno dei contitolari, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, si impegna a pubblicare sul proprio sito istituzionale l'informativa dei contitolari che attesta le caratteristiche del trattamento effettuato.

Ciascuno dei contitolari si impegna a mettere a disposizione presso la sede di ubicazione dei rispettivi Enti l'informativa cartacea che attesta le caratteristiche del trattamento messo in atto ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

L'Ente 1, in quanto capofila dell'accordo di contitolarità, deve essere indicato in tutte le informative sul trattamento dei dati personali relative ai servizi inclusi nell'Accordo di progetto quale "Punto di contatto" per gli interessati, fermo restando che gli interessati possono comunque far valere i diritti di cui al punto successivo indistintamente nei confronti di tutti i contitolari del trattamento, ai sensi dell'art. 26 par. 3 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il contenuto essenziale del presente accordo, in forma di sintesi, è messo a disposizione degli interessati sui siti istituzionali degli Enti contitolari.

c) Esercizio dei diritti degli interessati

Le richieste di esercizio dei diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del Regolamento (UE) 2016/679, pervenute all'Ente 1 Capofila - punto di contatto dei contitolari -,

sono condivise con il referente privacy dell'Ente 1 (ove presente) e con il responsabile della protezione dei dati dell'Ente 1 nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

Le richieste pervenute all'Ente 1 da parte di interessati devono essere comunicate al responsabile della protezione dei dati dell'Ente 1 entro settantadue (72) ore dal momento in cui il personale dell'Ente 1 ha preso conoscenza della richiesta.

Le richieste di cui al capoverso precedente eventualmente pervenute all'Ente 2 saranno condivise con il referente privacy dell'Ente 2 (ove presente), con il responsabile della protezione dei dati dell'Ente 2, con il referente privacy dell'Ente 1 (ove presente) e con il responsabile della protezione dei dati dell'Ente 1.

d) Destinatari dei dati e trasferimenti dei dati personali all'estero

I dati personali trattati nell'ambito del presente Accordo potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:

- soggetti che effettuano attività connesse alla erogazione dei servizi di cui sopra per conto dei contitolari (ad es. aziende manutentrici degli impianti in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679);
- soggetti pubblici o privati che possono accedere ai dati in conformità ad obblighi di legge;
- persone fisiche in coerenza con quanto previsto al punto c).

I contitolari devono individuare e designare espressamente i soggetti interni idonei allo svolgimento delle attività di trattamento di cui al presente Accordo, ai sensi dell'art.29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art.2-quaterdecies del D. Lgs. n. 196/2003 (c.d. "Codice Privacy").

Con riferimento all'adempimento dell'obbligo di nomina del/i Responsabile/i del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, l'Ente 1 assolve l'obbligo di cui sopra per conto dei contitolari.

I contitolari, per quanto possibile, non trasferiscono i dati personali trattati al di fuori dallo Spazio Economico Europeo (SEE). Eventuali trasferimenti al di fuori dello SEE potranno essere effettuati soltanto in conformità alle disposizioni di cui al Capo V del Regolamento (UE) 2016/679.

e) Sicurezza del trattamento

Nel rispetto dei principi di cui all'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, i contitolari, nei limiti delle funzioni esercitate e delle rispettive prerogative, tenendo conto anche dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità di trattamento, adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (es. misure atte a garantire su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento).

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza i singoli contitolari devono tenere conto dei rischi di:

- Perdita;
- Distruzione;
- Modifica;
- Divulgazione non autorizzata;
- Accesso accidentale o illecito a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

I contitolari, in quanto parti del presente Accordo si impegnano, come di seguito indicato, a stabilire, attuare, mantenere e migliorare un sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni, sia con riferimento a strumenti, archivi e supporti cartacei, sia con riferimento a strumenti e mezzi digitali e informatici utilizzati.

Più nel dettaglio:

- L'Ente 1 assume l'obbligo di adottare e mantenere adeguati ed efficienti misure di sicurezza relative alle infrastrutture di proprietà e/o allocate presso l'Ente medesimo utilizzate ai fini dell'effettuazione dei trattamenti di cui al presente Accordo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e nel rispetto di quanto eventualmente prescritto nella citata convenzione per la gestione del servizio associato delle funzioni di Polizia Locale tra i Comuni di Ponte Lambro e Caslino d'Erba.
- I restanti contitolari assumono l'obbligo di adottare e mantenere adeguati ed efficienti misure di sicurezza relative alle infrastrutture di proprietà e/o allocate presso l'Ente medesimo utilizzate ai fini dell'effettuazione dei trattamenti di cui al presente Accordo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e nel rispetto di quanto eventualmente prescritto nella citata convenzione per la gestione del servizio associato delle funzioni di Polizia Locale tra i Comuni di Ponte Lambro e Caslino d'Erba

f) Violazioni di dati personali (*data breach*)

Per 'violazione di dati personali' si intende qualsiasi violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dai contitolari del trattamento. I compiti connessi agli obblighi di notifica e comunicazione ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679 rispetto ai dati personali trattati nell'esecuzione del Progetto spettano al contitolare nella cui organizzazione, ovvero nell'ambito della fase di trattamento di rispettiva competenza sia rilevata la violazione di dati personali, previa consultazione con il proprio responsabile della protezione dei dati. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 Regolamento (UE) 2016/679, la violazione di dati personali deve essere notificata all'autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo e ove possibile entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica non sia effettuata entro 72 ore è corredata dai motivi di ritardo. Qualora la violazione di dati personali trattati nell'esecuzione del presente Accordo spetti all'Ente 1 Capofila, quest'ultimo è tenuto a informare i contitolari e i rispettivi responsabili della protezione dei dati entro ventiquattro (24) ore dalla conoscenza della violazione, e comunque prima di notificare la violazione dei dati personali all'autorità di controllo competente. Qualora la violazione di dati personali trattati nell'esecuzione del presente Accordo spetti ai contitolari, questi sono tenuti a informare l'Ente 1 Capofila e il suo responsabile della protezione dei dati entro ventiquattro (24) ore dalla conoscenza della violazione, e comunque prima di notificare la violazione dei dati personali all'autorità di controllo competente.

Ai sensi e in conformità alle prescrizioni dell'art. 34 Regolamento (UE) 2016/679, previo coinvolgimento del responsabile della protezione dei dati, la violazione di dati personali deve essere comunicata agli interessati senza ingiustificato ritardo qualora sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

g) DPIA – Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

Nel caso in cui sia necessario procedere a valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679 in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati nell'esecuzione del presente Accordo, l'Ente 1 redige la valutazione d'impatto insieme ai restanti contitolari, che si impegnano a collaborare e a contribuire al lavoro dell'Ente 1 e del suo responsabile della protezione dei dati per la valutazione dei rischi connessi e delle misure tecniche ed organizzative da adottare a tutela dei dati personali, che richiede anche il coinvolgimento dei responsabili del trattamento eventualmente presenti.

5. Ripartizione delle responsabilità tra i contitolari

La responsabilità degli inadempimenti correlati al trattamento dei dati effettuati secondo il presente Accordo ricade sul contitolare obbligato allo specifico adempimento sulla base della ripartizione degli obblighi sanciti nel medesimo Accordo.

6. Conclusioni

Qualsiasi modifica al presente accordo è ammessa solo con il consenso di tutti i contitolari.

Ai sensi dell'articolo 26 comma 2 del Regolamento (UE) 2016/679, il contenuto essenziale del presente accordo sarà pubblicato sul sito degli Enti contitolari, e in tal modo sarà messo a disposizione degli interessati.

L'accordo verrà monitorato e revisionato periodicamente per assicurarne l'attualità e l'allineamento alle novità legislative; sarà inoltre efficace e produrrà effetti fino allo scadere della citata convenzione per la gestione del servizio associato delle funzioni di Polizia Locale tra i Comuni di Ponte Lambro e Caslino d'Erba.

Per integrale conferma ed accettazione - data dell'ultima sottoscrizione digitale

- 1 Per il Comune di Ponte Lambro (Capo fila) Sindaco pro tempore – Ettore Antonio Pelucchi
- 2 Per il Comune di Caslino d'Erba Sindaco pro tempore – Marco Colombo

Documento informatico firmato digitalmente ex D.P.R. n. 445/2000 e D. Lgs. N. 82/2005 e norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo.